

aranAGENZIA PER LA
RAPPRESENTANZA
NEGOZIALE
DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI

ARAN - Protocollo Uscita



N.0016151/2018 del 05/10/2018

*Direzione Contrattazione I
UO Stato, enti ed agenzie*Al Ministero della Difesa
Agenzia Industrie Difesa
Direzione generale
PEC: aid@postacert.difesa.it*Risposta a nota Prot.7679 del 24/09/2018
Prot. ARAN E n. 15836/2018***Oggetto:** Chiarimenti in materia di trattamento economico per il personale a tempo determinato (art. 55 del CCNL Comparto Funzioni centrali sottoscritto il 12/2/2018).

Codesta Direzione ha richiesto il parere di questa Agenzia sull'interpretazione dell'art. 55 del CCNL 2016/2018 per quanto attiene alla clausola contenuta al comma 7 che valorizza i periodi di lavoro prestati a tempo determinato presso la medesima amministrazione ai fini dell'anzianità lavorativa.

Si chiede, in particolare, se la disposizione secondo cui *"In caso di assunzione a tempo indeterminato, i periodi di lavoro con contratto a tempo determinato già prestati dal dipendente presso la medesima amministrazione, con mansioni del medesimo profilo e area o categoria di inquadramento, concorrono a determinare l'anzianità lavorativa eventualmente richiesta per l'applicazione di determinati istituti contrattuali"* sia idonea a consentire al personale a tempo determinato stabilizzato a norma di legge e immesso in ruolo successivamente al 1° gennaio del corrente anno, di prendere parte alla procedura comparativa per l'attribuzione delle progressioni economiche orizzontali per l'annualità 2018, di imminente definizione.

Sul punto, occorre innanzitutto premettere che, nel nostro ordinamento, vige il principio di non discriminazione nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, in osservanza al quale il CCNL 2016/2018 dispone al primo comma dell'art. 55 che *"Al personale assunto a tempo determinato si applica il trattamento economico e normativo previsto dalla contrattazione collettiva vigente per il personale assunto a tempo indeterminato, compatibilmente con la natura del contratto a termine"*, con talune precisazioni, tra cui quella in materia di computo dell'anzianità sopra ricordata.

Il disposto del comma 7 dell'art. 55, in tale quadro, sancisce la valenza formale dei periodi lavorati a tempo determinato presso la medesima amministrazione e con identità di profilo e inquadramento, che possono senz'altro essere oggetto di valutazione nell'ambito della procedura selettiva.


Sul diverso quesito, relativo alla possibilità di ammettere, alla procedura di progressione economica, personale che, alla data del 1° gennaio, prestava servizio con contratto a tempo determinato e che sia stato successivamente stabilizzato, in corso d'anno, si premette che nel CCNL

VIA DEL CORSO 476
00186 ROMA
TEL. +39.06.32483231-232
FAX +39.06.32483252
PEC: protocollo@pec.aranagenzia.it
C.F. 97104250580

non si rinvencono specifiche disposizioni in materia, tenuto conto che il citato comma 7 dell'art. 55 attiene alla sola valutabilità dell'anzianità lavorativa.

Pertanto, l'eventuale previsione di requisiti di accesso che consentano la partecipazione, anche al suddetto personale, dovrà essere valutata dall'amministrazione tenendo conto che, in tema di progressione economica, è prassi comune delle amministrazioni richiedere il possesso di tutti i requisiti per l'ammissione alla procedura, tra cui la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in coincidenza con la data di decorrenza economica dell'istituto. Al riguardo, si ricorda che l'art. 18, comma 2 del CCNL Ministeri del 14/9/2007 prevede che "i passaggi economici da una fascia retributiva a quella immediatamente successiva avvengono con decorrenza fissa dal 1° gennaio".

Distinti saluti.

Il Direttore
Pierluigi Mastrogiuseppe


M_D GAID REG2018 0008089 05-10-2018